

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Il Tram e i requisiti linguistici dei docenti nelle scuole cantonali: il festival dell'autolesionismo

Nei giorni scorsi il Tram ha stabilito che il requisito della conoscenza delle lingue nazionali, che il Cantone inserisce nei concorsi per l'assunzione dei docenti, non è legittimo. Quindi, per insegnare in una scuola cantonale, basta sapere l'italiano (per dirigere l'ex Alta scuola pedagogica, recentemente inquadrata nella SUPSI, invece, non è necessaria neppure la conoscenza dell'italiano).

E per quale motivo non si può richiedere ai docenti delle scuole cantonali la conoscenza delle lingue nazionali? Perché, rileva il Tram, questa condizione di concorso sarebbe *«lesiva degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone. Lo scopo della clausola è sostanzialmente quello di limitare il numero dei concorrenti esterni che non dispongono delle conoscenze linguistiche acquisite invece da chi ha frequentato in Ticino le scuole dell'obbligo [...] La condizione posta dal bando di concorso costituisce pertanto un ostacolo dissimulato alla libera circolazione delle persone»*.

La decisione in oggetto, informano gli organi di stampa, è stata emessa dal Tram a seguito del ricorso di un docente della scuola media di Morbio Inferiore, che si era visto escludere dai colloqui previsti nell'ambito di un concorso indetto il 26 gennaio us dal DECS per la nomina e l'incarico dei docenti per l'anno scolastico 2010-2011.

Una sentenza inaccettabile, non dal punto di vista delle argomentazioni giuridiche che saranno anche fondate, ma per il messaggio politico e soprattutto le conseguenze pratiche, manifestamente contrarie agli interessi del Cantone.

È ovvio infatti che il requisito linguistico affossato aveva la funzione, sacrosanta, di limitare il numero di docenti frontalieri e stranieri, i quali non conoscono le lingue nazionali. Per una volta che il CdS trova un sistema efficace per dare la precedenza, nelle assunzioni, a candidati ticinesi - ciò che costituisce un'esigenza vitale - ecco che a cancellarlo arriva il Tram.

È chiaro che la caduta del requisito della conoscenza delle lingue nazionali avrà quale conseguenza un vero e proprio "assalto alla diligenza" della scuola pubblica ticinese da parte di aspiranti docenti frontalieri: ben conosciamo infatti l'abisso che sussiste tra gli stipendi degli insegnanti nel nostro Cantone e quelli dei loro colleghi oltreconfine, anche se impiegati in gradi di scuola ben superiori.

Intollerabile dal lato pratico e politico è che il Tram annulli il requisito della conoscenza delle lingue nazionali poiché esso costituirebbe *"un ostacolo alla libera circolazione delle persone"*. Ciò quando la nazione principale beneficiaria di tale assurda cancellazione, ossia la vicina Penisola, ha inserito la Svizzera su una lista nera **illegale e manifestamente contraria ai Bilaterali** di paradisi fiscali, allo scopo specifico di mettere in difficoltà le aziende ticinesi. Inoltre, sempre la vicina Penisola applica ogni sorta di espedienti sia burocratici che legislativi, al fine di impedire l'applicazione della libera circolazione delle persone, quando essa potrebbe portare ad una concorrenza ticinese sul mercato locale.

La sentenza del tram denota dunque la volontà, autolesionistica e politicamente inaccettabile, di essere gli unici ad applicare pedissequamente gli Accordi bilaterali a nostro danno, mentre a sud di Chiasso la musica è completamente diversa.

E va sottolineato che le opportunità che il mercato del lavoro ticinese - vedi i 48mila frontalieri, vedi le 12mila notifiche di lavoro temporaneo annuali, vedi i consorzi italiani attivi sul "cantiere del secolo" AlpTransit - offre all'Italia, non sono nemmeno lontanamente paragonabili agli spiragli che si aprirebbero eventualmente nel Belpaese per operatori ticinesi. Non fosse che per la semplice constatazione che il tasso di disoccupazione italiano è molto superiore al nostro, anche nelle zone di confine.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. qual è la reazione del CdS davanti alla sentenza del Tram che annulla il requisito della conoscenza delle lingue nazionali per i docenti delle scuole cantonali?
2. Il CdS intende impugnare la sentenza? Se no, perché?
3. Quali conseguenze si aspetta il CdS dall'eventuale applicazione della sentenza del Tram a) in generale, e b) sul numero dei docenti frontalieri nella scuola pubblica ticinese?
4. Il CdS, all'atto pratico e politico, reputa accettabile la pretesa esigenza di applicare pedissequamente il principio della libera circolazione delle persone, quando gli altri Stati firmatari, in particolare uno a noi confinante, fanno notoriamente tutt'altro?
5. Quali misure intende prendere il CdS a tutela delle possibilità d'impiego di docenti ticinesi nelle scuole pubbliche ticinesi?
6. Risulta al CdS che qualche tribunale italiano abbia mai sancito l'illegalità della black list italiana su cui è stata inserita la Svizzera, o di altre misure italiane palesemente protezionistiche e quindi in contrasto con la libera circolazione delle persone?

Lorenzo Quadri